



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE
E PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI E DELLE
AUTORIZZAZIONI**

Testo coordinato approvato con delibera del C.C. n. 81 del 19.12.1997

SEZIONE 1 - Occupazioni e concessioni in genere.....	4
Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento.	4
Art. 2 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche.	4
Art. 3 - Occupazioni abusive.....	4
Art. 4 - Domanda di occupazione.	5
Art. 5 - Istruttoria della domanda.	6
Art. 6 - Contenuto e rilascio della concessione o della autorizzazione.	6
Art. 7 - Titolare della Concessione.....	7
Art. 8 - Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni.....	8
Art. 9 - Disdetta della Concessione.	8
Art. 10 - Obblighi del concessionario.	8
Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/ autorizzazione.	9
Art. 12 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione.	10
Art. 13 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino.	10
Art. 14 - Imposizione fiscale - Cancellazione e rimborso.	11
Art. 15 - Corrispettivo per uso di beni comunali.....	11
Art. 16 - Occupazioni ed esecuzioni di lavori.....	12
Art. 17 - Manutenzione delle opere.....	12
SEZIONE 2 - Occupazioni di tipo particolare	12
Art. 18 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri.	12
Art. 19 - Occupazioni con tende e tendoni.....	13
Art. 20 - Passi carrabili e accessi.....	13
Art. 21 - Distributori di carburanti.	14
Art. 22 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo.....	14
Art. 23 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi.....	14
Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.	16
Art. 25 - Disciplina delle occupazioni temporanee.	16
Art. 26 - Allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.....	16
Art. 27 - Applicazione delle tasse.	16
Art 28 - Esclusioni.....	16
Art. 29 - Soggetto attivo.....	16
Art. 30 - Soggetto passivo.	17
Art. 31 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.....	17

Art. 32 - Commisurazione e determinazione della tassa.	17
Art. 33 - Denuncia.....	18
Art. 34 - Versamento della tassa.	19
Art. 35 - Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi.....	19
Art. 36 - Variazioni della tariffa per tipologia di occupazione temporanee.	20
Art. 37 - Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata.	20
Art. 38 - Riduzione della tassa per occupazioni permanenti.....	20
Art.39 - Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni.....	21
Art. 40 - Sanzioni.	22
Art. 41 - Affrancazione della tassa.....	23
Art. 42 - Rinvio ad altre disposizioni.	23
Art. 43 - Norme transitorie.	23
Art. 44 - Entrata in vigore.....	24
Art. 45 - Abrogazione precedente Regolamento.	24
Art. 46 - Classificazione delle Aree Pubbliche.	25

SEZIONE 1 - Occupazioni e concessioni in genere.

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, si intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D. Lgs. del 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 3 - Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o scadute e non rinnovate, o revocate, oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.
2. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni recati.

Art. 4 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ad ottenere regolare concessione di occupazione.
2. La domanda, redatta in carta legale deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Generale, deve indicare, a pena di nullità:
 - a. le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d. il periodo per il quale la concessione viene richiesta;
 - e. la dichiarazione di conoscere e di attenersi a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione presso il tesoriere se richiesto dal Comune.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste delle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
5. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia è necessario riportare gli estremi di tale atto.
6. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
 - a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda in bollo su moduli predisposti dagli Uffici Comunali;

- b. istruttoria a rilascio di licenza, autorizzazione o concessione a cura e firma del Sindaco o suo delegato, oppure del Dirigente del Settore Comunale;
 - c. versamento dei corrispettivi dovuti sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
7. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire ai competenti Settori comunali, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dagli stessi.

Art. 5 - Istruttoria della domanda.

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo Generale al competente Ufficio Comunale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul procedimento Amministrativo.
3. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione: per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà a sorteggio.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
5. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 07/08/1990 n. 241.
6. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso, è fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.
7. La concessione non può essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un periodo determinato.

Art. 6 - Contenuto e rilascio della concessione o della autorizzazione.

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art. 4, l'Autorità Competente rilascia o nega all'interessato la concessione o autorizzazione richiesta.

2. La concessione o autorizzazione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari predisposti dai competenti Settori comunali o tramite concessioni contratto, preceduta da apposita deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata della occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.
3. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
4. La concessione o autorizzazione, si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
5. L'atto di concessione, o autorizzazione debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa la durata della concessione che non potrà comunque eccedere la durata di anni 29, salvo eccezioni da indicare negli appositi atti o contratti, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.
6. L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione o autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
7. A cura dell'Ufficio predetto, copia dell'atto di concessione o autorizzazione, è trasmesso al Servizio Tributi per l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P.

Art. 7 - Titolare della Concessione.

1. La concessione é rilasciata a titolo strettamente personale, per cui é vietata qualsiasi subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o del legale rappresentante indicato anticipatamente al competente Ufficio comunale.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.
4. In caso di morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare della concessione permanente, l'erede o il tutore potranno succedere al concessionario previa specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto

agli art. 6 e 34 del presente Regolamento da presentarsi entro 6 mesi dalla data dell'evento disciplinato nel presente comma. Agli effetti del pagamento della tassa la presente tipologia di successione avrà effetto dall'esercizio successivo a quello di presentazione.

Art. 8 - Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza come segue.
 - a. Per il rinnovo della concessione deve essere inoltrata apposita richiesta nel termine perentorio di 3 mesi prima della scadenza della concessione in atto.
 - b. Per la proroga della autorizzazione relativa alle occupazioni temporanee, oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
2. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 9 - Disdetta della Concessione.

1. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di 3 mesi prima della scadenza. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Art. 10 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare in oltre ha l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

- b. di mantenere in condizioni di ordine, di pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati;
- e. per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/ autorizzazione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per la circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, e del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a. in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b. per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti,).
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale é indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Art. 12 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione.

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a. inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
 - b. mancato pagamento della tassa e di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d. danni alle proprietà comunali;
 - e. mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione.
Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - f. violazione delle norme di cui all'art. 7 rilevate al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione.
 - g. uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:
 - a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b. per rinuncia del concessionario;
 - c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 13 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino.

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte dei Vigili Urbani o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto che, deve sempre essere tenuto sul posto.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di

constatazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dall'art. 36, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dall'occupazione, procedendo, se necessario al ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.
4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per sgomberare, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge dei regolamenti comunali.

Art. 14 - Imposizione fiscale - Cancellazione e rimborso.

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, è tenuto ad applicare tutte le imposte ed i tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalle singole normative (Tosap - Tassa di posteggio - RSU ecc.).
2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni reali, ancorché abusive.
3. Per la cancellazione dal pagamento dei singoli tributi si farà riferimento alle decorrenze fissate dalle singole normative.
4. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare ai competenti Uffici Comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile dell'occupazione (anche se abusivo).
5. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versati in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 15 - Corrispettivo per uso di beni comunali.

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale indisponibile sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento motivato.
2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 16 - Occupazioni ed esecuzioni di lavori.

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti da evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 17 - Manutenzione delle opere.

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

SEZIONE 2 - Occupazioni di tipo particolare

Art. 18 - Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri.

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche é regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dall'Ufficio Polizia Municipale.

3. Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi dell'art. 33 commi 4 e 5, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
4. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio ambulante devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
5. E' vietato ai titolari dei detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del comune, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Art. 19 - Occupazioni con tende e tendoni.

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. Tali occupazioni per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc... sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 20 - Passi carrabili e accessi.

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. **(soppresso)**
4. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione

di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso, la superficie per la quale si chiede il divieto di sosta si determina moltiplicando la lunghezza dell'accesso per la profondità di metri lineari 1. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

5. L'esame e l'istruttoria delle domande per la costruzione di passi carrabili ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza dell'ufficio Edilizia Privata che dovrà provvedere ad inviare all'Ufficio tributi copia delle concessioni rilasciate. Sarà cura dell'Ufficio tributi procedere alle verifiche di propria competenza.

Art. 21 - Distributori di carburanti.

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione sono di competenza dell'Ufficio Tecnico.
2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 22 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, tubazione, ecc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere autorizzazione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc....

Art. 23 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è l'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apra cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 39 punto D) del secondo comma del presente Regolamento.
5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione di ufficio.
6. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi, e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.
7. Le occupazioni d'urgenza:
 - a. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
 - b. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
 - c. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 24 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità Comunale salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S..
2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

Art. 25 - Disciplina delle occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Art. 26 - Allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

ABROGATO

Art. 27 - Applicazione delle tasse.

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art 28 - Esclusioni.

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Art. 29 - Soggetto attivo.

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio di questo Comune, la tassa è dovuta al Comune medesimo.

2. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 30 - Soggetto passivo.

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 31 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale.

1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di Minerbio appartiene alla classe V.
2. La tassa é graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.
3. A tale scopo il territorio Comunale é classificato in n. 4 categorie, come specificato nell'allegato b): elenco di classificazione delle strade ed aree comunali.

Art. 32 - Commisurazione e determinazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi in mq. o in ml. .Le frazioni di mq. o ml. sono arrotondate alla unità superiore.
2. In caso di più occupazioni, ancorché della stessa specie o natura, inferiori al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse con arrotondamento per eccesso.
3. Le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo effettuate nella medesima categoria ed aventi la stessa natura sono invece cumulabili.
4. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (es: fioriere, piantoni ecc...) che non possono più essere concessi od utilizzati da altri per effetto della occupazione in tassazione.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 m.q., del 25% per la parte eccedente a 100 m.q. e fino a 1.000 m.q., del 10% per la parte eccedente i 1.000 m.q..

6. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, così come stabilite nell'allegato a) del presente regolamento e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.
7. Non si dà luogo a tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 33 - Denuncia.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto passivo è tenuto a presentare al Servizio Tributi, apposita denuncia utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti diverso ammontare del tributo.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Per le occupazioni temporanee regolarmente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per le occupazioni temporanee, per le quali non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
6. Per le occupazioni permanenti per le quali alla data di esecutività del presente regolamento, era stata presentata regolare denuncia ai fini della tassa occupazione spazi aree pubbliche, secondo la previgente normativa, può essere presentata, entro e non oltre il 30/11/1994, specifica dichiarazione di conferma su appositi modelli predisposti dai competenti uffici comunali in sostituzione della domanda prevista all'art. 4 e della denuncia disciplinata al presente articolo. Entro il 31/12/1994 saranno emesse o rimesse le corrispondenti concessioni o autorizzazioni.

Art. 34 - Versamento della tassa.

1. Il versamento della tassa é effettuato mediante apposito bollettino di C.C.P. intestato al Comune di Minerbio ovvero in caso di concessione al concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a 500 lire o per eccesso se é superiore. La tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta se l'importo non è superiore a lire 20.000.=.
3. Il versamento della tassa per occupazione permanenti é effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 gg. dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazioni nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.
4. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 5 del precedente articolo, la tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso. Negli anni successivi a quello del rilascio della concessione in mancanza di variazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune la dispone mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, ed é predisposta dall'ufficio Commercio al quale debbono rivolgersi i contribuenti.

Art. 35 - Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi.

1. Per l'accertamento, la liquidazione, e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.
2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sull'istanza di rimborso i Comuni provvedono entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 36 - Variazioni della tariffa per tipologia di occupazione temporanee.

1. Oltre alle variazioni stabilite in misura fissa dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche vengono stabilite le seguenti riduzioni o maggiorazioni della tariffa ordinaria della tassa relativa alle categorie di appartenenza, in relazione alle sotto indicate fattispecie:
 - a. riduzione a 1/3 della tariffa per occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo (es: striscioni, ecc....)
 - b. maggiorazione non più del 50% per occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti, con le esclusioni di cui all'art. 45 comma 4 D.Lgs. 507/93.
 - c. riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
2. Le variazioni previste ai punti a) e b) possono essere cumulate tra loro. Vanno altresì cumulate tra loro le riduzioni di tariffa di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 37 - Tassa per le occupazioni temporanee sua graduazione in rapporto alla durata.

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 507/93 e dell'art. 1 del D. Lgs. 28/12/93 n. 566, vengono stabilite le seguenti misure di riferimento in relazione ai tempi di occupazione:

Durata Occupazione Misura di riferimento

- Fino a 6 ore Tariffa ridotta del 75%
- Da 6 a 12 ore Tariffa ridotta del 50%
- Oltre le 12 fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera
- Fino al 14° giorno Tariffa intera
- Dal 15° al 30° giorno Tariffa ridotta del 30%
- Superiore al 30° giorno Tariffa ridotta (convenzione) del 50%

Art. 38 - Riduzione della tassa per occupazioni permanenti.

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa in relazione alle sotto indicate specie di occupazioni:
 - a. del 50% per accessi carrabili o pedonali, a filo del manto stradale quali venga richiesto apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
 - b. del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;

- c. del 65% per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle di cui all'art. 46 e 47 del D.Lgs. 507 e successive modificazioni (es. pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, tettoie, bacheche e vetrinette, cisterne oli combustibili, ecc...)
- d. del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Art.39 - Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del P.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti:

- a. Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;

- b. **(soppresso)**
- c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunali;
- d. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e. Occupazioni momentanee con fiori e piante all'esterno dei negozi ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- g. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati, sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa
- h. Le occupazioni temporanee effettuate con tende, tendoni o simili, fisse o retrattili, e le tende poste a copertura e porgenti di banchi di vendita nei mercati.

Art. 40 - Sanzioni.

A) Soprattasse

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento é dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dagli artt. 33 e 34 del presente Regolamento le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

B) Pene Pecuniarie **soppresso**

5. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del TULCP 03/03/1934 n. 383 e successive modifiche della L. 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
6. Il Comune si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai beni patrimoniali del Comune o di uso pubblico.

Art. 41 - Affrancazione della tassa.

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.
2. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione è determinata in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.
3. L'affrancazione produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda e pagamento del tributo. Il Servizio Tributi provvede annualmente ad adottare apposita delibera riguardante le posizioni affrancate.
4. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggior ammontare della tassa in relazione ad una maggiore occupazione, la differenza tra lo spazio complessivamente occupato e quello affrancato costituisce nuova occupazione.

Art. 42 - Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito Regolamento comunale.

Art. 43 - Norme transitorie.

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a. comma 3 - I Contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia entro 60 gg. dall'approvazione del Regolamento ed effettuare il versamento entro il medesimo termine. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento

dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

- b. Comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507 e successive modifiche, la tassa é pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
- c. comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa é determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d. comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

- 2. Le eventuali modifiche tariffarie che si rendessero necessarie, successivamente all'introduzione del presente regolamento, saranno determinate con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 44 - Entrata in vigore.

- 1. Il presente Regolamento, entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la dovuta pubblicazione.
- 2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 31 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

Art. 45 - Abrogazione precedente Regolamento.

- 1. E' abrogato il Regolamento e tariffa per l'occupazione di suolo e spazio pubblico approvato con deliberazione n. 73 del 20 Luglio 1962 e successive modifiche ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente regolamento.

Art. 46 - Classificazione delle Aree Pubbliche.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 si procede ad una nuova classificazione delle aree pubbliche così come elencate nell'allegato B del presente Regolamento e costituente parte integrante del medesimo. Tale nuova classificazione, presentata alla Commissione Edilizia Comunale il 12/04/1994 sostituisce quella precedentemente in vigore.

-

ALLEGATO A

TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	L. 2.000
Categoria seconda.....	L. 1.600
Categoria terza.....	L. 1.200
Categoria quarta.....	L. 800

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 65%):

Categoria prima.....	L. 11.900
Categoria seconda.....	L. 9.520
Categoria terza.....	L. 7.140
Categoria quarta	L. 4.760

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzioni del 70%):

Categoria prima.....	L. 10.200
Categoria seconda.....	L. 8.160
Categoria terza.....	L. 6.120
Categoria quarta.....	L. 4.080

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	L. 17.000
Categoria seconda.....	L. 13.600
Categoria terza.....	L. 10.200
Categoria quarta.....	L. 6.800

E) Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima.....	L. 10.200
Categoria seconda.....	L. 8.160
Categoria terza.....	L. 6.120
Categoria quarta.....	L. 4.080

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	L. 17.000
Categoria seconda.....	L. 13.600
Categoria terza.....	L. 10.200
Categoria quarta.....	L. 6.800

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima.....	L. 3.400
Categoria seconda.....	L. 2.720
Categoria terza.....	L. 2.040
Categoria quarta.....	L. 1.360

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare é quella indicata alla lett. A.

I) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa é determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare é la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima..... L. 250.000

Categoria seconda..... L. 225.000

Categoria terza..... L. 200.000

Categoria quarta..... L. 175.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa é dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima..... L.30.000

Categoria seconda..... L.22.000

Categoria terza e quarta..... L.15.000

N) Distributori di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi

sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima.....	L. 60.000
Categoria seconda.....	L. 50.000
Categoria terza.....	L. 30.000
Categoria quarta.....	L. 10.000

La tassa é applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio é di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto e per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metro quadrato.

Categoria prima.....	L. 2.000
Categoria seconda.....	L. 1.600
Categoria terza.....	L. 1.200
Categoria quarta.....	L. 800

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui é classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) Fino a 6 ore (riduzione del 75%):

Categoria prima.....	L. 500
-----------------------------	---------------

Categoria seconda..... L. 400

Categoria terza..... L. 300

Categoria quarta..... L. 200

2) Oltre 6 ore e fino a 12 ore (riduzione del 50%):

Categoria primaL. 1.000

Categoria seconda.....L. 800

Categoria terza.....L. 600

Categoria quarta.....L. 400

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima..... L. 2.000

Categoria seconda..... L. 1.600

Categoria terza..... L. 1.200

Categoria quarta..... L. 800

3) dal quindicesimo al trentesimo giorno (riduzione del 30% rispetto alle tariffe 1 e 2)

4) superiore al trentesimo giorno (riduzione del 50% con convenzione rispetto alle tariffe 1 e 2)

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione del 65%)

Categoria prima..... L. 700

Categoria seconda..... L. 560

Categoria terza..... L. 420

Categoria quarta..... L. 280

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa é quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

Categoria prima.....L. 600

Categoria seconda.....L. 480

Categoria terza.....L. 360

Categoria quarta.....L. 240

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lett. A é ridotta dell'80%

Categoria prima..... L. 400

Categoria seconda L. 320

Categoria terza..... L. 240

Categoria quarta..... L. 160

F) Per le occupazioni temporanee del suolo, per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993, la tariffa di cui alla lettera A) é ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lett. A) aumentata del 30%

Categoria prima..... L. 2.600

Categoria seconda.....L. 2.080

Categoria terza.....L. 1.560

Categoria quarta.....L. 1.040

Categoria prima..... L. 1.000

Categoria seconda L. 800

Categoria terza..... L. 600

Categoria quarta..... L. 400

I) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lett. A) é ridotta dell'80%.

Categoria prima.....L. 400

Categoria seconda.....L. 320

Categoria terza.....L. 240

Categoria quarta.....L. 160

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs n. 507/1993.

La tassa é determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 10.000;

b) oltre ad un chilometro lineare e di durata non superiore a 30 giorni L. 15.000;

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30°giorno la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 giorni + 30% -

b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50% -

c) di durata superiore a 180 giorni + 100% -

M) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella indicata nella lettera A).

Per le occupazione che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE, AGLI EFFETTI DELLA TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D. LGS 15/11/1993, N. 507.

STRADE DI 1° CATEGORIA

(all'interno del perimetro dei Centri Edificati - Strade principali)

- P.zza C. Battisti
- P.zza C.A.Dalla Chiesa
- Piazzali di sosta in frangia alla via Roma
- Spazi di proprietà com.le in fregio alla Via Nazionale
- Occupazioni poste su aree private di uso pubblico (porticati) ex S.P. 5 S.Donato

STRADE DI 2° CATEGORIA

(all'interno del perimetro dei Centri Edificati)

- Via Barche
- Via Borgonuovo
- Via F.lli Cervi
- Via Togliatti
- Via Piave
- Via Chiesa
- Via Savenella
- Via Ronchi inferiore
- Via 8 marzo
- Via Don Camillo Zamboni
- Via C. Longo
- Via XXV Aprile
- Via G.A. Fabbri
- Via Di Vittorio
- Via Isolani

- Via Fosse
- Via Falcone-Borsellino
- Via D. Minzoni
- Via A. Costa
- Via Sopra Castello
- Via Larga Castello
- Via Conventino
- Via Ortazzo
- Via Falegnami
- Via del Borgo
- Via Palio
- Via Gramsci
- Via A. De Gasperi
- Vicolo Stradone
- Via G. Amendola
- Via Giovanni XXIII
- Via Marconi
- Via G. Matteotti
- Via Massarenti
- Via Casanova
- Via Casaroli
- Via Grazioli
- Via Sanità
- Via Marco Polo
- Via C. Colombo
- Via Salvo D'Acquisto
- P.zza Baroni A. e E.
- Via Gandolfi
- Via R. Luxemburg
- Via P. Zecchi

-

STRADE DI 3° CATEGORIA

- Via Ronchi Vecchia
- Via San Donato
- Via Mora

- Via Cantalupo
- Via Zena
- Via Gallo
- Via Fiumicello
- Via Cavalle
- Via Melo
- Via Argini
- Via Maceri Superiore
- Via Caduti di Cefalonia
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto
- Via Fosse Ardeatine
- Via del Lavoro
- Via Marzabotto
- Via Mattei
- Via IV Novembre
- Tratti di strada ex S.P. 5 S.Donato

-

STRADE DI 4° CATEGORIA

- Via Sagradino
- Via Ronchi Superiore
- Via Pilastrino
- Via Montadella
- Stradellazzo
- Via Santoline
- Via Mino
- Via Pedagna
- Via S. Bellino
- Via Rotta di Savena
- Via Luzzo
- Vicolo dei prati
- Via Pozzo
- Via Maceri Inferiore
- Via Lambrecchione
- Via Storpato
- Via Armarolo

- Via Cantarana
- Vicolo Guicciardini
- Via Nuova Inferiore
- Via Nuova S. Giovanni